

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge reca misure di riforma della distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete, in un comparto che sviluppa circa 45 miliardi di euro annui di fatturato, interessa circa 80.000 addetti e opera su oltre 22.000 impianti (oltre a circa 450 aree di servizio autostradali). Interviene su una rete caratterizzata da elevata frammentazione proprietaria e da criticità di controllo, con un fabbisogno stimato di interventi di messa in sicurezza/bonifica per circa 7.000–8.000 impianti.

Negli ultimi anni il settore ha registrato processi di uscita e cessione di asset da parte di primari operatori e una crescente concentrazione tra marchi, con impatti sull'assetto competitivo e sulla sostenibilità economica degli impianti a basso erogato.

Il disegno di legge mira a rafforzare requisiti e controlli, favorire la riconversione tecnologica e razionalizzare la rete, senza introdurre nuovi oneri per la finanza pubblica, salvo quanto espressamente previsto per il Fondo di cui all'articolo 6, finanziato mediante risorse già individuate a legislazione vigente.

Il Capo I contiene Misure per incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione carburanti.

L'articolo 1 disciplina i requisiti morali e tecnico-organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività di distribuzione, demandando agli enti competenti le verifiche istruttorie nell'ambito dei procedimenti già previsti dalla normativa vigente **e specificando l'obbligo di emettere un provvedimento espresso a conclusione del procedimento, in luogo del regime del silenzio assenso attualmente vigente.** La disposizione, quindi, non introduce nuove funzioni né aggrava quelle esistenti e può essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Giova in proposito osservare che il silenzio assenso previsto dalla legislazione vigente è solo una conseguenza dell'eventuale inerzia della PA, a tutela degli amministratori che in tale modo ottengono in tempi certi l'utilità alla quale aspirano. Trattandosi di un rimedio a una patologia, sul versante dell'apparato amministrativo la previsione di un regime di silenzio assenso non esonera affatto l'amministrazione dal predisporre tutte le risorse umane e strumentali per rilasciare nel termine assegnato dall'ordinamento il provvedimento richiesto dall'istante. L'introduzione con la disposizione in esame di un regime infungibile di autorizzazione espressa non comporta quindi alcun aggravio per l'ente chiamato ad esercitare la funzione amministrativa. Essa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.**

Il comma 1 lettera d) dispone che anche il trasferimento a terzi dell'impianto sia condizionato, altresì, *“all'autorizzazione del comune competente, previa verifica*

dei requisiti soggettivi del subentrante entro novanta giorni dalla comunicazione al predetto ente". Non si tratta di una funzione amministrativa inedita ma dell'esplicitazione di una prassi amministrativa già in essere, posto che il trasferimento dell'autorizzazione (sia essa conseguita con provvedimento espresso ai sensi dell'articolo in commento, sia essa conseguita per *silentium* ai sensi della vigente legislazione) richiede sempre un'attività di verifica dei requisiti del subentrante. Il *quid novi* è dunque da individuare nella fissazione di un termine di 90 giorni, che è comunque esigibile senza modifiche organizzative, avuto riguardo in particolare al non frequente verificarsi della casistica e all'ampiezza del termine assegnato all'amministrazione.

Con riferimento al comma 1, lettera e), la modifica ha mere finalità di coordinamento del riparto di competenze tra MIMIT e MASE rispetto ad attività già svolte a legislazione vigente.

L'articolo 2 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2028, il requisito necessario della vendita di almeno un prodotto alternativo ai combustibili fossili per il rilascio di nuove autorizzazioni, e disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione per rendere effettivi i requisiti previsti. Si tratta di adempimenti obbligatori a carico di privati che non hanno alcun riflesso di finanza pubblica.

Il capoverso 1-ter disciplina il regime di decadenza del titolo autorizzativo, applicabile in ipotesi di inadempienza degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge e dal titolo autorizzativo, nonché le conseguenze della decadenza rispetto agli impianti eserciti. Si tratta di fattispecie che dal punto di vista amministrativo sono sussumibili nella funzione di controllo che già l'ente esercita in via ordinaria. La disposizione specifica le ipotesi, connotandole in termini di rilevanza e gravità. Non si tratta quindi di funzioni amministrative nuove. Le stesse possono essere svolte con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le attività conseguenti alla decadenza, previste attraverso l'introduzione dell'articolo 1-ter 1 al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, id est lo smantellamento dell'impianto, restano ovviamente a carico dei soggetti privati.

L'articolo 3 detta disposizioni sul contenuto dei rapporti contrattuali aventi a oggetto la gestione degli impianti, introducendo garanzie e tutele in favore dell'affidatario del servizio. La norma, riferita a rapporti tra privati, è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri.

In particolare, il comma 1, capoverso 14 quater, prevede che il contenuto minimo del nuovo "contratto di affidamento semplificato" previsto direttamente dalla disposizione in commento, debba essere integrato per il tramite della **negoiazione fra le associazioni dei gestori e delle compagnie petrolifere. Decorsi centoventi giorni dall'avvio del procedimento negoziale, in assenza del raggiungimento di un accordo, la definizione delle condizioni normative integrative è rimessa, su**

iniziativa della parte interessata, all'equo apprezzamento di un terzo arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile. L'arbitratore è costituito da un collegio di tre esperti, rispettivamente designati a) uno dal titolare di autorizzazione o concessione degli impianti; b) uno dalle associazioni dei gestori; c) uno d'intesa dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La disposizione in commento prevede che – trattandosi di un'attività di supplenza rispetto a un adempimento negoziale che ricade sulle parti private, il compenso dei componenti del collegio arbitrale è posto a carico delle parti in misura paritaria ed è determinato secondo criteri di congruità e proporzionalità, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Con Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri e i limiti dei compensi spettanti agli arbitratore. In considerazione di quanto sopra, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.000 a euro 20.000 per ciascun punto vendita, fino a un massimo complessivo di euro 200.000) a carico dei titolari che adottino tipologie contrattuali non conformi alla disciplina vigente richiamata dalla disposizione.

L'attività di accertamento e irrogazione, attribuita al **Ministero delle Imprese e del made in Italy** rientra nelle competenze istituzionali ed è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

I proventi delle sanzioni affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati al Fondo di cui all'articolo 5, comma 9, e seppur non quantificabili *ex ante*, dipendendo dal numero di violazioni accertate, producono effetti migliorativi di finanza pubblica.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'affidamento in gestione degli impianti (durata dei contratti di comodato) e sul procedimento negoziale degli accordi economici di secondo livello nel settore, introducendo strumenti di chiusura delle trattative **identici a quelli previsti dall'articolo 3 dello schema (è infatti richiamato l'articolo 28 comma 14-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 3 dello schema cit.)** e una soluzione semplificata per reti fino a cento impianti. In ordine all'arbitratore valgono le considerazioni già svolte in relazione all'articolo 3 dello schema.

Per la parte sanzionatoria, prevista dal capoverso 3 quater, gli adempimenti che possono farsi rientrare nelle funzioni di vigilanza e istruttoria del MASE, attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

In particolare, i commi 3 e 4 modificano l'articolo 19 della legge n. 57/2001, rafforzando il procedimento di negoziazione e prevedendo, in caso di mancata stipula, l'attivazione su istanza di parte del terzo arbitratore; per le reti fino a cento impianti è

prevista, in alternativa, l'applicazione di accordi già sottoscritti e depositati presso il MASE. Gli adempimenti conseguenti hanno natura comunicativa e istruttoria e da essi non derivano maggiori o nuove spese o minori entrate.

Il comma 3-quater (introdotto all'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57), prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.000 a euro 20.000 per ciascun punto vendita, fino a euro 200.000) in caso di rapporti instaurati o mantenuti in assenza **o in violazione** degli accordi previsti. L'accertamento, l'irrogazione e il deposito degli accordi presso il MASE rientrano nelle competenze istituzionali e possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

I proventi delle sanzioni affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati al Fondo di cui all'articolo 5, comma 9, e seppur non quantificabili ex ante, dipendendo dal numero di violazioni accertate, producono effetti migliorativi di finanza pubblica.

Il comma 4 prevede l'obbligo di deposito degli accordi presso il MASE e misure di riservatezza, senza nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 5 istituisce un sistema di **incentivi** e di **indennizzi** per favorire la trasformazione di impianti di distribuzione carburanti in stazioni dedicate alla mobilità green, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 9.

Dai dati elaborati dal Garante prezzi e da analisi condotte del MASE, emerge che gli impianti da avviare a chiusura, per motivi tecnico-strutturali o economici connessi ai volumi erogati, si attestano nell'ordine di circa 5.000 impianti su un totale di 22.000 come specificato nella Tabella sottostante.

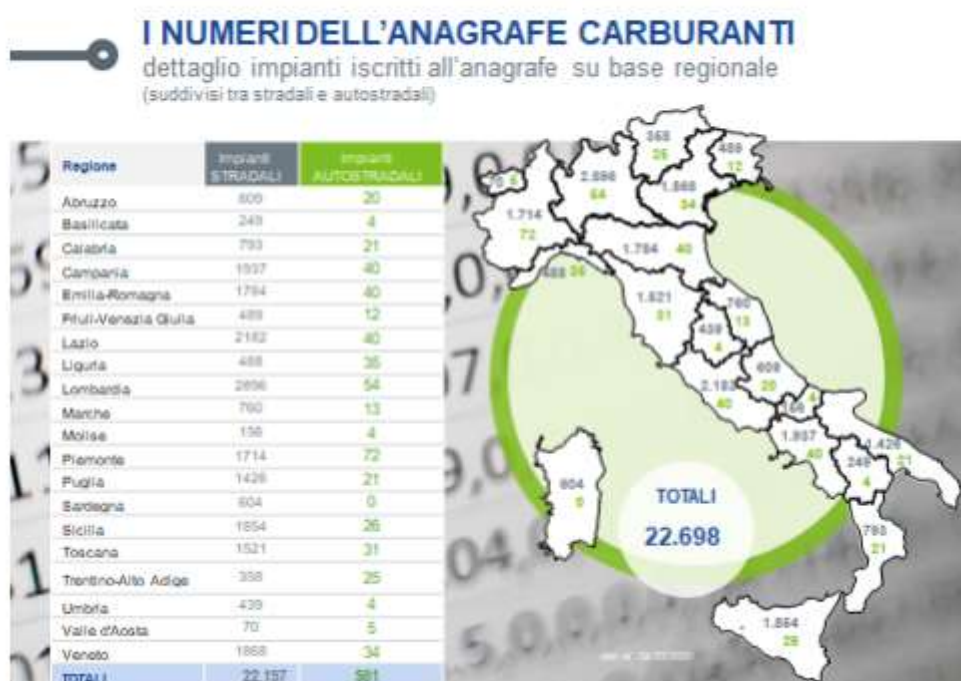


Tabella 1: Fonte MASE (Numero impianti iscritti all'anagrafe dei carburanti al 2020).

Il costo unitario stimato - secondo quanto comunicato dagli operatori di categoria - per la dismissione dell'impianto e la contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica (ovvero la distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi) è pari a circa euro 120.000; il **contributo in conto capitale** è determinato nella misura massima del 50% del progetto, fino a euro 60.000 per impianto (comma 1).

L'obiettivo programmatico è favorire la dismissione/riconversione di almeno il 35% degli impianti inefficienti, quindi di circa 1.800 impianti. Tale stima tiene conto dei costi necessari alla dismissione dell'impianto, della disponibilità economico-finanziaria dei titolari degli stessi, nonché delle scelte imprenditoriali di opportunità di una possibile conversione dell'attività. La misura non si applica agli impianti cd. incompatibili, oggetto della disciplina di cui all'articolo 8.

La dismissione/trasformazione degli impianti potrebbe portare alla risoluzione anticipata dei contratti di affidamento in gestione dell'impianto, con conseguente disagio dal punto di vista sia organizzativo che economico per il soggetto cui è affidata la gestione (ove quest'ultimo non coincida con il titolare dell'autorizzazione che gestisce l'impianto direttamente o tramite personale dipendente). Per tali ragioni, a tutela dei gestori interessati, è previsto un **indennizzo**, il cui importo massimo non può superare euro 20.000 per beneficiario, secondo criteri e modalità stabiliti con decreti MASE di concerto con il MIMIT, nel limite complessivo di spesa di euro 8 milioni, suddiviso per annualità. **L'indennizzo è una posta finanziaria che riguarda esclusivamente il gestore uscente, e non pone quindi problemi di possibile duplicazione con il contributo che spetta invece al titolare dell'impianto.**

Per l'attuazione delle misure – quella incentivante e quella di indennizzo – è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il **Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green**, dotato di 40 milioni di euro per **ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030**, per un totale di 120 milioni di euro, finanziato mediante i proventi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Segue la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

- a) Risorse di cui all'art. 23 del d.lgs. 9 giugno 2020 nella misura di euro 120 milioni per il triennio dal 2028 al 2030 (40 milioni annui).

Tali risorse sono utilizzate per la finalità di erogare il contributo di 60.000 euro per la dismissione dell'impianto e la contestuale apertura di una stazione di mobilità green (articolo 5, comma 1), come si rileva nella Tabella 2 sotto riportata.

	2028	2029	2030	TOT TRIENNIO	LIMITE DI SPESA MASSIMO PER INDENNIZZO GESTORE USCENTE	ONERI 2% NEL TRIENNIO	TOTALE AL NETTO DI ONERI E ALTRE VOCI DI COSTO	CONTRIBUTO COMPLESSIVO PER DISMISSIONE
(FONDO EX ART. 23 DLGS 47/2020) RISORSE MASE	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 120.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 2.400.000,00	€ 109.600.000,00	

Tabella 2: ripartizione singole voci di costo per le risorse di cui al Fondo ex art. 23 d.lgs. 47/2020.

Come emerge dalla suddetta tabella, all'importo complessivo di euro 120 milioni per il triennio, devono sottrarsi:

- a.1) il 2% delle risorse disponibili quale onere per il Soggetto gestore individuato dall'articolo 6 comma 9 (Acquirente Unico s.p.a.), pari quindi ad € **2.400.000,00** ($=120.000.000,00 \times 2\%$);
- a.2) euro 8 milioni complessivi (**3 milioni per l'anno 2028, 3 milioni per l'anno 2029 e 2 milioni per l'anno 2030**) destinati al pagamento dell'indennizzo per i gestori degli impianti trasformati, previsto dall'articolo 6, comma 6.

Questa operazione permette quindi di erogare un totale di euro 109.600.000,00 ($= [120.000.000,00 - (2.400.000,00 + 8.000.000,00)]$) per le finalità di dismissione degli impianti.

Pertanto, con uno stanziamento massimo di risorse di 109.600.000 euro nel triennio, si stima che saranno agevolati un numero di impianti pari a 1806 (numero che rientra ampiamente nel *range* degli impianti da modernizzare secondo le stime sopra riportate).

CONTRIBUTO MASSIMO CONCESSO PER DISMISSIONE IMPIANTI E APERTURA STAZIONE DI RICARICA ELETTRICA	TOT RISORSE MASE NEL TRIENNIO AL NETTO DELLE RISORSE PER INDENNIZZO GESTORE USCENTE	NUMERO IMPIANTI AGEVOLATI NEL TRIENNIO	PERCENTUALE IMPIANTI AGEVOLATI RISPETTO AGLI IMPIANTI NAZIONALI (COME STIMATI NEL MASSIMO IN 5000)
€ 60.000,00	€ 109.600.000,00	1827	37%

Tabella 3: indicazione del numero massimo di impianti agevolabili e percentuale rispetto al numero massimo stimato di impianti inefficienti.

Inoltre, il numero massimo di impianti che potranno beneficiare dell'indennizzo al gestore uscente, il cui contratto non venga rinnovato, secondo quanto indicato nella lettera a.2) è pari a 400.

IMPORTO MASSIMO INDENNIZZO GESTORE USCENTE	LIMITE DI SPESA MASSIMO COMPLESSIVO A VALERE SUL FONDO MASE	NUMERO MASSIMO GESTORI INDENNIZZATI
€ 20.000,00	€ 8.000.000,00	400

Tabella 4: stima prudenziale del numero massimo di gestori indennizzati nell'ipotesi di concessione massima dell'indennizzo.

Questa stima è peraltro prudenziale perché tiene conto di una ipotesi di attribuzione della misura massima del contributo per l'indennizzo al gestore. Infatti, l'articolo 5, comma 6, prevede che l'importo di cui all'indennizzo non possa essere superiore a 20.000 euro, ma che questo debba essere comunque determinato, anche per una misura inferiore, secondo criteri e modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 10. Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che il numero massimo dei gestori indennizzati possa risultare, sulla base di una valutazione ex post e in concreto, superiore a quello prudenzialmente individuato in 400, come da tabella indicata.

Le risorse di tale fondo sono affidate alla gestione a un soggetto *in house*, con oneri a valere sulle risorse del Fondo nel limite massimo del 2% delle risorse disponibili, comprensivi delle attività di istruttoria, gestione delle erogazioni e controlli.

Tale limite è stato individuato tenendo in considerazione anzitutto la complessità delle operazioni da gestire che possono sintetizzarsi come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- valutazione delle domande di contributo presentate dalle imprese;
- amministrazione delle risorse;
- erogazione del contributo per la dismissione;
- versamento dell'eventuale indennizzo per il gestore il cui contratto non venga rinnovato;
- erogazione del contributo per l'installazione di almeno un distributore di bio carburanti e coincidenza tra i richiedenti detto beneficio con i soggetti già fruitori del contributo per la dismissione.

In secondo luogo, è apparso necessario contenere i costi amministrativi rispetto alle risorse destinate agli interventi.

In coerenza con gli indirizzi richiamati dalla Corte dei conti nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2022 (pubblicata il 28 giugno 2023) **ed in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 2025**, la quantificazione dell'onere massimo pari al 2% delle risorse del Fondo è stata definita secondo criteri di economicità ed efficienza, consentendo di mantenere un modello di gestione dedicata, necessario per assicurare tempestività istruttoria, continuità operativa e controlli, e ritenuto più efficiente rispetto alla gestione diretta da parte dell'amministrazione competente. La misura del 2% costituisce, inoltre, una soglia di rilevanza coerente con le finalità del Fondo e con il relativo impatto finanziario, assicurando la copertura dei costi di gestione senza ricorrere a ulteriori stanziamenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri.

Relativamente ai commi 7 e 8, si evidenzia che l'attività svolta dall'Agenzia delle dogane e monopoli rientra nell'ambito delle competenze già esercitate e pertanto le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'Agenzia può garantire l'adempimento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli oneri di cui ai commi 1, 6 e 9 sono integralmente coperti dalla dotazione del “Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green”, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.

L'articolo 6 estende, per l'installazione di infrastrutture di ricarica finalizzate alla trasformazione degli impianti, le misure di semplificazione di cui all'articolo 12, comma 16-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. La disposizione è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri o minori entrate.

L'articolo 7 prevede: (i) obblighi informativi in capo ai titolari dei punti vendita in favore degli utenti; (ii) l'integrazione delle banche dati dell'Osservatorio prezzi del MIMIT con l'Anagrafe del MASE e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le amministrazioni competenti provvedono con i sistemi informatici già esistenti e/o con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri o minori entrate.

L'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2028 l'applicazione delle procedure semplificate di dismissione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge n. 124/2017.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri o minori entrate.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9, mediante utilizzo dei proventi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nei limiti di euro 40.000.000 annui per il triennio **2028-2030**.

Per la quantificazione degli oneri e delle componenti di costo (contributi, indennizzi e costi di gestione nel limite del 2%) si rinvia all'articolo 5 e alle relative tabelle.

Il Capo II contiene invece interventi volti a promuovere la concorrenzialità nel settore emittenti televisive comunitarie e delle assicurazioni RC auto.

L'articolo 10, nel sostituire integralmente l'articolo 7 del Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2017, n. 146), si limita a introdurre criteri specifici per il riparto dei contributi riferiti alle emittenti televisive comunitarie, in modo da assicurare e valorizzare la qualità della informazione a beneficio della utenza, anche allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del settore televisivo. La norma non intacca in alcun modo le disponibilità del predetto Fondo limitandosi a stabilire che il riparto deve

avvenire in favore dei beneficiari ammessi **al 50% in quota fissa e il restante 50% in proporzione** ~~in proporzione~~ al punteggio attribuito. **La norma quindi riconosce la quota fissa a tutte le emittenti televisive comunitarie che abbiano almeno un dipendente e che,** ~~e non più, come avviene a legislazione vigente, indistintamente nei confronti di tutti coloro che hanno presentato domanda che,~~ appunto, **non** si limitano a chiedere autorizzazioni al solo scopo di beneficiare dei contributi de quibus. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica quanto, piuttosto, consente una distribuzione dei contributi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e qualità dell'informazione resa a beneficio dell'utenza.

L'articolo 11 prevede, al comma 1, una delega legislativa al Governo per la riforma della disciplina in materia di assicurazione RCA, volta a meglio correlare il premio a carico dell'assicurato al rischio effettivamente assunto dall'impresa, rendere più efficiente il sistema del risarcimento diretto, rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all'evasione dell'obbligo assicurativo. In particolare, il comma 1 definisce le finalità della delega quali concetti più ampi per l'esercizio della delega che vengono specificatamente declinati nei criteri direttivi individuati specificamente dalla lett. a) alla lett. e). Nell'esercizio dei criteri direttivi – quali quelli individuati dalla lett. a) alla lett. e) - si rendono necessarie varie tipologie di interventi (i.e. maggiore disponibilità di informazioni, efficientamento di procedure di risarcimento diretto, utilizzo di dati sistemaci e di sistemi integrati di controllo) i cui adempimenti gravano esclusivamente sulle compagnie assicurative. **Con riferimento alle previsioni di cui alla lettera d) si tratta di semplice utilizzo di sistemi informatici già esistenti e la disposizione riguarda esclusivamente l'abilitazione all'utilizzo di detti sistemi da parte dei soggetti autorizzati, e quanto alla lettera f) trattasi di mero coordinamento normativo riguardante aspetti sostanziali della disciplina assicurativa.** Dalla disposizione in esame, come richiamato dalla clausola di invarianza, non **devono** derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2, invece, si limita a precisare i termini e le modalità di attuazione

L'articolo 12 reca Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di formazione professionale degli agenti di affari in mediazione finalizzate a:

- incrementare il livello di qualificazione professionale degli agenti di affari in mediazione;
- introdurre percorsi alternativi di accesso alla professione fondati sul possesso di specifici titoli universitari;
- prevedere obblighi di aggiornamento professionale continuo;
- favorire la tutela dei consumatori e la trasparenza del mercato di riferimento;
- contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione.

L'attuazione delle disposizioni è demandata a uno o più decreti ministeriali del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per i profili concernenti i titoli universitari.

Le attività amministrative previste rientrano nei compiti istituzionali già attribuiti alle amministrazioni interessate e possono essere svolte mediante le risorse disponibili a legislazione vigente e pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare: l'individuazione dei titoli universitari e l'organizzazione delle prove di esame avvengono nell'ambito delle competenze già esercitate dalle amministrazioni interessate e non richiedono l'istituzione di nuove strutture organizzative né l'assunzione di personale aggiuntivo.

I corsi di aggiornamento professionale sono frequentati dai soggetti interessati secondo modalità definite dai decreti attuativi e sono organizzati da soggetti privati, associazioni di categoria o enti accreditati, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli eventuali costi di partecipazione ai corsi sono posti a carico dei professionisti interessati.

L'attività di riconoscimento e certificazione dei crediti formativi è svolta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative ovvero dai soggetti individuati dalla disciplina attuativa e non comporta oneri per le amministrazioni pubbliche.

Le verifiche sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge sono effettuate dalle Camere di commercio nell'ambito delle funzioni già attribuite dalla normativa vigente e mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di contrasto allo spreco alimentare. In particolare, è affermato il diritto del consumatore all'asporto di cibi e di bevande acquistati e non consumati presso il luogo di ristorazione o somministrazione. È inoltre prevista una regolamentazione del servizio di asporto che il ristoratore intenda svolgere in ausilio del consumatore, di modo che possano essere in tal caso (ossia quando il consumatore non si sia direttamente munito di una propria doggy bag) rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. A tal fine, per promuovere la cultura del risparmio alimentare è previsto inoltre che con decreto ministeriale sia istituito un logo da utilizzare per la promozione e la comunicazione commerciale, nonché l'esplicita indicazione all'obbligo di fare riferimento allo stesso nelle campagne di sensibilizzazione di iniziativa pubblica.

La disposizione non prevede adempimenti amministrativi né attività che possano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad affermare un diritto del consumatore, nonché modalità per l'erogazione del servizio di asporto.